

ORDINANZA n° 33/2021

Il sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Direttore Tecnico della Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., giusta procura rep. 342.274 racc. 30.020 del 10.11.2020 – dott. Paolo Valvo Notaio in Conegliano;

PREMESSO

- che, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, come previsto dall'art. 14 del codice della Strada, adottato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono eseguirsi interventi di manutenzione sugli impianti di sollevamento delle acque meteoriche lungo la carreggiata ovest dell'Autostrada A4 dal km 374+650 al km 406+976;
- che per eseguire tali lavori si rendono necessarie limitazioni al traffico sulle competenze autostradali sopra citate che possono comportare:
 - ✓ la chiusura di corsie per tratti di lunghezza non superiore a 500 m;
- che detti interventi potranno essere eseguiti dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo compreso tra il giorno 08 febbraio e il giorno 13 febbraio 2021, ad eccezione del giorno 08 febbraio 2021 in cui le lavorazioni avranno inizio dalle ore 10:00;

VISTO

- gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- che dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nel periodo compreso tra il giorno 08 febbraio e il giorno 13 febbraio 2021, ad eccezione del giorno 08 febbraio 2021 in cui le lavorazioni avranno inizio dalle ore 10:00, dal km 374+650 al km 406+976 della carreggiata ovest dell'Autostrada A4, sia effettuata la chiusura della corsia emergenza o della corsia di marcia lenta per tratti di lunghezza non superiore a 500 m;
- che la posa della segnaletica sia realizzata dall'Impresa DE ZOTTIS S.p.a., Via Argine 26 - 31030 Breda di Piave (TV), in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
- che le procedure di apposizione, di eventuale revisione e di rimozione della segnaletica stradale siano conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019;
- che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica e la guardiania del cantiere.

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.

La presente annulla e sostituisce l'Ordinanza 19/2021.

Il Direttore Tecnico
(ing. **Sabato FUSCO**)



DT/MS/SN/sn
ORD 33/2021 DE ZOTTIS